Obblighi derivanti dal Decreto del Ministero Salute 6 settembre 2023 (c.d. «Decreto Formazione») sulla formazione di operatori e professionisti degli animali

- art. 11 e art. 13 Reg. (UE) 2016/429 -

Dr. Giovanni Formato – Dr.ssa Sofia Grillo

Normativa UE di riferimento

Regolamento (UE) 2016/429
(anche detto «Animal Health Law)
Definisce la normativa in materia di sanità animale (art. 11 e art. 13)

E’ un pilastro fondamentale della politica sanitaria dell'UE,

volto a garantire un elevato livello di protezione della salute animale e pubblica, nonché a sostenere il settore zootecnico e agroalimentare.

Previene e controlla le malattie delle api.

Normativa UE di riferimento

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione

Considera come rilevanti per il rischio di diffusione le seguenti malattie delle api:

- Infestazione da *Varroa spp.*
- Infestazione da *Aethina tumida* (piccolo coleottero dell'alveare)
- Peste Americana
- Infestazione da *Tropilaelaps* spp.

Regolamento (UE) 2016/429 - Definisce regole

Al fine di:
- definire le attività necessarie a garantire la sanità animale in EU
- Garantire la qualità dei prodotti di origine animale

- **Cosa cambia?**
- Più **attenzione alla prevenzione**: controlli
- **Maggior collaborazione** con veterinari e altri allevatori.
- **Documenti in ordine** per tracciare gli animali e i prodotti.
- **Formazione continua** per gli allevatori conoscere le nuove regole.

Art. 11 – "Conoscenze in materia di sanità animale"

Gli operatori e i professionisti degli animali

devono possedere adeguate conoscenze in materia di:

a) **malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo**;

b) **Buone pratiche apistiche e misure di biosicurezza**;

c) **Antimicrobicoresistenza**

d) **interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana (One Health & One Welfare).**

In funzione della: specie animale, tipologia di alimenti prodotti, dimensioni e tipologia della realtà aziendale.

Art. 13 – ulteriore richiamo sull'obbligo da parte degli Stati Membri di promuovere attività di formazione inerenti i punti sopra elencati

Normativa nazionale di riferimento

Decreto del Ministero Salute 6 settembre 2023 (c.d. «Decreto Formazione») sulla formazione di operatori e professionisti degli animali affinchè acquisiscano e mantengano le conoscenze in materia di sanità animale
(obbligatoria entro 31/12/2025)

Decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134

«Sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali»

Normativa nazionale di riferimento

D.lgs 5 agosto 2022 n. 136 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali

– **Art. 10 Obblighi degli operatori e dei professionisti degli animali**: gli operatori e i professionisti degli animali sono tenuti ad acquisire le conoscenze di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento, attraverso la partecipazione ad appositi programmi formativi.

- **Art. 23 Sanzioni**: l'operatore ed il professionista degli animali che non partecipa agli appositi programmi di formazione come definiti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 300 euro a 3000 euro.

Terminologia (art. 4 Reg. 429/2016)

Operatore

qualsiasi persona responsabile di animali o di prodotti, anche per un periodo limitato (eccetto dententori animali da compagnia ed i veterinari).

Professionista degli animali

Una persona che di professione si occupa di animali o di prodotti, diversa dagli operatori o dai veterinari.

Trasportatore

Un operatore che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi.

I programmi formativi: processo educativo attraverso il quale si garantisce agli operatori, ai trasportatori ed ai professionisti degli animali conoscenze adeguate.

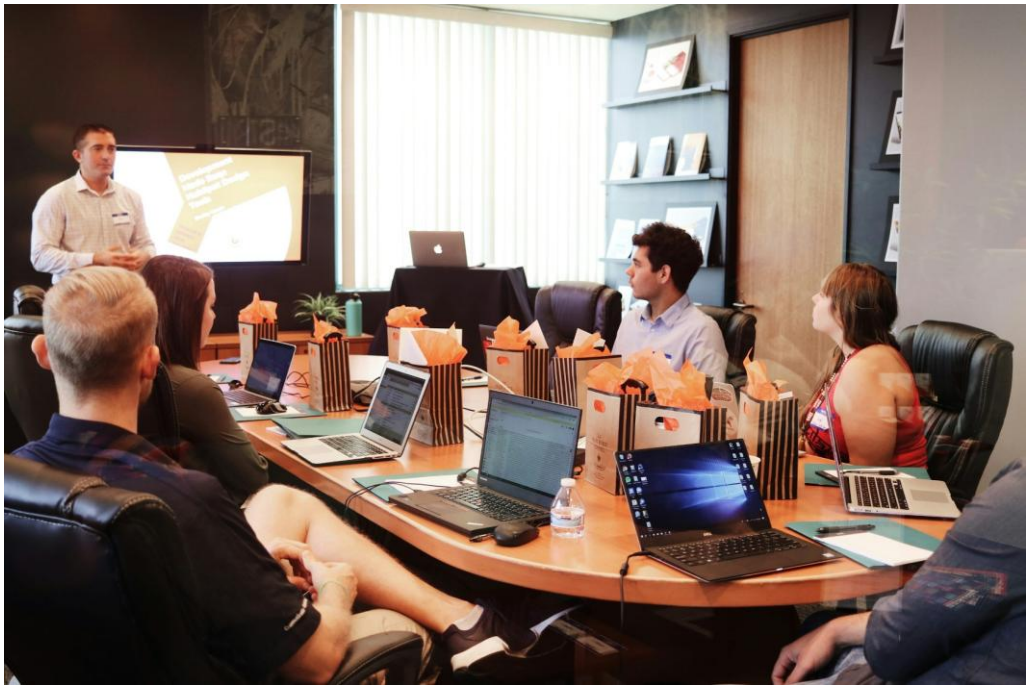

1° MODULO - Salute delle api

- Quadro normativo generale: principale
- normativa europea e nazionale di riferimento
- Principali malattie delle api
- Interazioni tra salute/benessere di api, uomo e ambiente
- Sorveglianza (varroa – SHB – Tropialelaps – AFB)
- Obblighi degli operatori in caso di sospetto di malattia delle api e moria degli alveari
- Collaborazione con le autorità di controllo

2° Modulo - Sistema I&R Identificazione e registrazione.

Descrizione e alimentazione della BDN da parte degli operatori e loro delegati.

Registrazione e riconoscimento degli operatori e degli stabilimenti.

Documento di accompagnamento informatizzato e registrazione delle movimentazioni in BDN, con le limitazioni in caso di sospetto/conferma di focolaio di malattie.

Registrazione moria di alveari.

3° MODULO - Biosicurezza

Biosicurezza: aspetti strutturali e gestionali

Ruolo del veterinario aziendale/incaricato

Raccolta e inserimento delle informazioni nei sistemi informativi (es. Classyfarm)

Uso prudente e responsabile dei medicinali veterinari/concetti di AMR

Attestati di frequenza

I programmi formativi devono prevedere:

- Il ricorso ad esempi pratici e buone prassi applicate nella vita quotidiana;
- un attestato di frequenza;
- una verifica delle conoscenze acquisite;

Frequentare regolarmente eventi formativi: operatori ogni 3 anni; trasportatori e professionisti ogni 5 anni

Possono erogare formazione

- Gli II.ZZ.SS., AUSL, FNOVI, Società Scientifiche
- Università di Medicina Veterinaria
- Le Associazioni di Categoria

  (avvalendosi dei soggetti di cui sopra)

- I docenti dei programmi formativi devono essere Medici Veterinari di comprovata esperienza che possono essere affiancati da altri profili professionali

Numero delle ore di formazione degli operatori in base al numero di alveari posseduti

Numero alveari	1° Modulo (Salute delle api)	2° Modulo (sistema I&R)	3° Modulo (Biosicurezza)	Totale
> 19	8	4	6	18 ore
10 – 19	6	3	4	~ 13 ore
< 10	/	/	/	/

Trasportatori e Professionisti degli animali

Modulo unico di 10 ore totali

Riduzione di 2 ore per Trasportatori che devono fare viaggi di durata inferiore alle 8 ore sul territorio nazionale).

Riduzione di 3 ore in caso di apiari con capacità strutturale compresa tra 10 e 19 alveari (se 9 alveari è esonerato).

La riduzione oraria può essere effettuata SOLO SE eseguito correttamente censimento tra 1 Novembre e il 31 Dicembre dell'anno precedente

Esoneri

Sono esonerati gli operatori ed i professionisti degli animali responsabili che si occupano di api detenute in allevamenti familiari

Disposizioni transitorie

Gli operatori ed i trasportatori che alla data del 1 gennaio 2024 sono identificati e registrati nel Sistema I&R sono sono tenuti ad assolvere all'obbligo di frequenza del primo programma formativo **entro il 31 dicembre 2025.**

I soggetti che avviano la propria attività tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 assolvono all'obbligo di frequenza del primo programma formativo **entro 12 mesi dall'avvio dell'attività**.

A decorrere **dal 1° gennaio 2026** la frequenza del primo programma di formazione è condizione per la registrazione degli operatori ed i trasportatori nel Sistema I&R e per l'avvio dell'attività.

GRAZIE DELL'ATTEZIONE

Dr. Giovanni Formato e Sofia Grillo

Ringraziamenti:
Dr.ssa Camilla Pedrelli e Dr.ssa Clauda Mortellaro